

Legge di stabilità 2016

Documentazione nel *transfer pricing*: dalle linee guida OCSE alla riforma italiana

di Piergiorgio Valente (*)

Il legislatore italiano ha prestato particolare attenzione agli sviluppi che si sono registrati, a livello internazionale, sul versante della lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Le indicazioni OCSE in tema di documentazione nel *transfer pricing* sono state recepite nell'ordinamento nazionale con la Legge di stabilità 2016, che ha introdotto specifici obblighi di rendicontazione Paese per Paese a carico delle imprese multinazionali.

1. Premessa

Il legislatore italiano ha prestato particolare attenzione agli sviluppi che si sono registrati, a livello OCSE, sul versante della **lotta all'evasione e all'elusione fiscale**.

Gli studi e gli approfondimenti sul tema, condotti dall'OCSE nel contesto del Progetto BEPS (1) (*Base Erosion and Profit Shifting*), hanno portato, nell'ottobre 2015, all'emanazione di una serie di misure le quali devono ora essere implementate dai singoli Stati della comunità internazionale.

In materia di *transfer pricing* assumono particolare rilevanza le indicazioni dirette a prevenire i fenomeni evasivi connessi allo spostamento artificioso di profitti verso giurisdizioni a fiscalità vantaggiosa, mediante l'introduzione di **oneri documentali** ulteriori rispetto a quelli già previsti (i.e., *Masterfile* e *Country/Local File*) (2).

Se è vero che molte delle misure suggerite nel contesto del Progetto BEPS hanno trovato attuazione nell'ordinamento italiano per effetto del D.Lgs. n. 147 del 14 settembre 2015, contenente "Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese", le indicazioni OCSE in tema di documentazione nel *transfer pricing* sono state recepite con la più recente Legge di stabilità 2016, definitivamente approvata dal Senato della Repubblica in data 22 dicembre 2015 (3).

2. L'obbligo di rendicontazione a carico delle imprese

Il *transfer pricing*, a parere dell'OCSE, rappresenta la materia nel cui ambito sono diverse le opportunità offerte alle imprese multinazionali per lo spostamento "artificioso" dei profitti in giurisdizioni a fiscalità più favorevole. Al fine di contrastare siffatte pratiche evasive, l'OCSE, nel

(*) Chairman del Comitato Fiscale della Confédération Fiscale Européenne (CFE).

(1) Per approfondimenti sul Progetto BEPS cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 1895 ss.

(2) Per approfondimenti sugli oneri documentali in materia di *transfer pricing* cfr. P. Valente, *Manuale del Transfer pricing*,

IPSOA, 2015, pag. 810 ss.

(3) La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 302 del 30 dicembre 2015 - Suppl. Ordinario n. 70 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

contesto dell'Action 13 del Progetto BEPS, ha evidenziato la necessità di predisporre tre documenti (cfr. *infra*) (4):

- il *Masterfile*;
- il *Local File*;
- il *Country-by-Country Report*.

In compliance con le indicazioni OCSE sul *Country-by-Country Report*, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 introduce nell'ordinamento italiano **specifici obblighi di rendicontazione a carico delle imprese** (cfr. in particolare, i commi da n. 145 a n. 147 dell'art. 1 della Legge).

L'obbligo di rendicontazione incombe sulle **società controllanti del gruppo residenti** in Italia ai sensi dell'art. 73 del T.U.I.R., tenute alla redazione del bilancio consolidato, se il gruppo registra un fatturato consolidato nel periodo d'imposta precedente di almeno 750 milioni di euro e se le società non sono, a loro volta, controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche. Il medesimo obbligo ricade anche in capo alle **società controllate residenti** in Italia, se la controllante è residente in uno Stato "che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese" (cfr. il comma 146).

Costituiscono oggetto di rendicontazione l'ammontare dei ricavi e degli utili lordi, le imposte pagate e maturate, nonché altri elementi indicatori di attività economica effettiva.

L'Amministrazione finanziaria italiana assicura la **riservatezza delle informazioni** oggetto di rendicontazione in conformità con gli obblighi di confidenzialità di cui alla Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (5) (cfr. il comma 145).

Il comma 147 affida a un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di fissare le condizioni affinché le società controllanti, che presentano determinati requisiti geografici e di fatturato, trasmettano all'Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione, Paese per Paese, relativa a ricavi e utili, imposte pagate e maturate e agli altri elementi indicatori di una attività economica effettiva (6).

Trattasi, come si evidenzia nei paragrafi che seguono, di previsioni in linea con le indicazioni che l'OCSE ha fornito in materia nel contesto del Progetto BEPS.

3. L'importanza di un'adeguata documentazione nel transfer pricing secondo l'OCSE

Uno degli interventi dell'OCSE nel contesto del Progetto BEPS concerne la rivisitazione della disciplina sulla documentazione di *transfer pricing* (Action 13 dell'Action Plan, pubblicato in data 19 luglio 2013) (7). Le prime indicazioni OCSE in materia si rinvencono nel "**White Paper on Transfer Pricing Documentation**" (di seguito anche "*White Paper*") (8) del 30 luglio 2013.

Obiettivo del *White Paper* è di instaurare un dibattito globale sulla disciplina della documentazione in materia di *transfer pricing* e di fornire alle autorità fiscali informazioni dettagliate e utili ai fini dell'attività di accertamento.

Secondo l'OCSE, le Amministrazioni finanziarie richiedono la predisposizione della *transfer pricing documentation* con l'obiettivo di:

- acquisire le informazioni necessarie per effettuare una consapevole valutazione del rischio sui prezzi di trasferimento ("*TP risk assessment*") (9);
- assicurare che i contribuenti abbiano tenuto conto delle condizioni richieste dalla disciplina sui prezzi di trasferimento (rispetto del principio dell'*arm's length*) nella determinazione dei

(4) Per approfondimenti sulle considerazioni dell'OCSE in tema di documentazione nel *transfer pricing* cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 1386 ss.; P. Valente, *Manuale del Transfer pricing*, IPSOA, 2015, pag. 799 ss.

(5) Per approfondimenti sulla Convenzione multilaterale cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 2845 ss.; P. Valente, *Manuale del Transfer pricing*, IPSOA, 2015, pag. 1633 ss.

(6) La mancata presentazione della rendicontazione ovvero l'invio di dati incompleti comporta una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

(7) Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, Milano, IPSOA, 2014, pag. 1904 ss.; P. Valente, "Base Erosion e Profit shifting. L'Action plan dell'OCSE", in *il fisco*, n. 37/2013, pag. 5744; P. Valente, "Tax planning aggressivo.

Il Rapporto OCSE 'Addressing Base Erosion and Profit Shifting', in *il fisco*, n. 12/2013, pag. 1802; A.P. Dourado, "The Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Initiative under Analysis", in *Intertax*, Volume 43, Issue 1/2015; P. Baker, "The BEPS Project: Disclosure of Aggressive Tax Planning Schemes", in *Intertax*, Volume 43, Issue 1/2015.

(8) Cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, op. cit., pag. 1391 ss.; P. Valente, "La documentazione in materia di *transfer pricing*: il *White Paper* dell'OCSE", in *il fisco*, n. 43/2013, pag. 6689; P. Valente, "La revisione della disciplina OCSE in materia di documentazione per il *transfer pricing*", in *il fisco*, n. 12/2014, pag. 1162; P. Valente, *Manuale del Transfer pricing*, IPSOA, 2015, pag. 799 ss.

(9) CP. , "Transfer pricing: le verifiche fiscali nel Rapporto del Forum on Tax Administration", 3, pag. 3588

prezzi delle transazioni infragruppo e nell'indicazione del reddito derivante da tali transazioni nella dichiarazione dei redditi;

- acquisire tutte le informazioni necessarie per effettuare in modo corretto ed efficace le opportune verifiche sulle operazioni infragruppo.

Il processo di **valutazione del rischio** è il punto di partenza per il successo di una verifica sui prezzi di trasferimento. Un'efficace identificazione e valutazione del rischio sono necessarie per consentire alle Amministrazioni finanziarie la selezione dei casi "rilevanti", ai fini delle verifiche di *transfer pricing*.

Nel *White Paper*, l'OCSE rileva che gli Stati impiegano diversi strumenti per ottenere dai contribuenti le informazioni necessarie per procedere all'effettiva valutazione del rischio:

- la compilazione di **moduli** contenenti informazioni aggiuntive riguardanti i prezzi di trasferimento, da presentare unitamente alla dichiarazione dei redditi;

- la compilazione di **questionari** sui prezzi di trasferimento inviati dalle autorità fiscali a determinati contribuenti o introdotti quale "generale adempimento di *compliance*";

- meccanismi di **cooperazione** tra Amministrazione finanziaria e contribuente al fine di identificare e chiarire le problematiche riguardanti i prezzi di trasferimento;

- presentazione della **documentazione** sui prezzi di trasferimento con la quale il contribuente fornisce all'autorità fiscale le informazioni atte a dimostrare il rispetto del principio dell'*arm's length*. La documentazione che consente alle Amministrazioni finanziarie di ottenere le informazioni necessarie ad identificare eventuali profili di rischio dovrebbe illustrare le transazioni tran-

sfrontaliere infragruppo, le eventuali operazioni di ristrutturazione e i trasferimenti di *intangibles*, le politiche sui prezzi di trasferimento applicati a livello gruppo e le ragioni per le quali il contribuente ritiene di aver operato in conformità con il principio dell'*arm's length* e con la normativa locale sui prezzi di trasferimento.

Nel ribadire l'importanza di un approccio che predilige la predisposizione di un **Masterfile** e di un **Country File**, nel *White Paper* si chiarisce che il primo dovrebbe fornire una rappresentazione dell'**attività del gruppo a livello globale**, compresa la situazione finanziaria, la struttura debitoria e la situazione fiscale complessiva del gruppo, allo scopo di consentire all'autorità fiscale di individuare gli eventuali rischi rilevanti in materia di prezzi di trasferimento (10).

Il **Country File**, invece, è predisposto a supporto del *Masterfile* e dovrebbe contenere l'analisi dei prezzi di trasferimento riguardante le operazioni poste in essere tra la **local entity** e le società del gruppo residenti in altri Stati (11).

4. L'obbligo di rendicontazione Paese per Paese negli studi BEPS

Le prime linee guida specifiche in merito all'obbligo di rendicontazione Paese per Paese (*Country-by-Country Reporting*) si rinviengono nel documento OCSE "*Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting*" (di seguito, "*Discussion Draft*"), del 30 gennaio 2014.

Il *Discussion Draft*, dopo aver ribadito l'importanza del *Masterfile* e del *Country File*, rileva che la documentazione sui prezzi di trasferimento dovrebbe comprendere, altresì, il *Country-by-Country Reporting*, concernente informazioni relative all'**allocazione globale dei profitti**, alle

(10) In particolare, il *Masterfile* dovrebbe riportare le seguenti informazioni:

- le informazioni sulla struttura del gruppo multinazionale: tale sezione dovrebbe fornire una descrizione della "*legal and ownership structure*" del gruppo e della struttura manageriale, indicando dove è localizzato il c.d. *key management personnel*;

- una descrizione della/e attività del gruppo, indicando per ogni *business line* una serie di elementi quali i *drivers* del *business*, i principali mercati di riferimento, i principali *competitors*, i ruoli funzionali delle società del gruppo, eventuali operazioni di ristrutturazione, *service arrangements*, eventuali attività di ricerca e sviluppo;

- le informazioni sui beni immateriali del gruppo multinazionale (*ownership*, sviluppo e sfruttamento dei beni immateriali, elenco degli *intangibles* del gruppo, società che hanno diritto al "ritorno economico" derivante dallo sfruttamento di tali beni, *transfer pricing policies* relative ai beni immateriali);

- le informazioni sulle operazioni finanziarie infragruppo (identificazione di tutti gli eventuali *arrangements intercompany* di carattere finanziario con l'indicazione delle società coin-

volte, dalla loro localizzazione geografica e dell'ammontare delle transazioni finanziarie infragruppo);

- le informazioni sulle posizioni finanziarie e fiscali del gruppo (eventuali *APA/ruling* esistenti, eventuali procedure amichevoli instaurate, bilanci e *income statement* consolidati relativi agli ultimi esercizi).

(11) In particolare, il *Country File* deve fornire:

- una descrizione delle transazioni *intercompany* intercorse (tipologia, ammontare, parti correlate coinvolte);

- l'analisi funzionale con riferimento a ciascuna tipologia di transazione;

- l'enunciazione del metodo di *transfer pricing* adottato;

- una rappresentazione delle eventuali transazioni intercorse con parti indipendenti comparabili a quelle infragruppo;

- una descrizione della società selezionata quale *tested party* ai fini dell'analisi di comparabilità;

- l'esposizione dell'analisi di comparabilità effettuata;

- un'illustrazione delle ragioni per le quali si ritiene che la società abbia operato in conformità al principio dell'*arm's length*.

imposte pagate, a specifici **indicatori economici** (*tangible assets*, numero di dipendenti, costi del personale, ecc.) con riferimento ai vari Paesi in cui il gruppo multinazionale opera.

Il *Country-by-Country Reporting* dovrebbe rappresentare un ulteriore strumento di supporto per le Amministrazioni finanziarie ai fini della loro attività di *risk assessment*. Dovrebbero essere oggetto del *Country-by-Country Reporting* le seguenti informazioni:

- sede di direzione effettiva della *parent company* del gruppo multinazionale;
- attività svolte da ciascuna società del gruppo;
- ricavi di ciascuna società del gruppo;
- risultati *ante* imposte di ciascuna società del gruppo;
- imposte pagate nel Paese di residenza da ciascuna società del gruppo;
- imposte pagate da ciascuna società del gruppo in tutti gli altri Paesi in cui opera;
- ritenute pagate con riferimento ai pagamenti ricevuti da altre entità;
- capitale sociale e utili a nuovo di ciascuna società del gruppo;
- numero di dipendenti di ciascuna società del gruppo;
- spese per i dipendenti di ciascuna società del gruppo;
- valori contabili delle attività materiali di ciascuna società del gruppo;
- pagamenti *intercompany* di *royalties*, interessi e *service fees*.

Non meno rilevanti sono le questioni che i vari Paesi dovrebbero prendere in considerazione nello sviluppo di regole in materia di *transfer pricing documentation*.

La disciplina sul *transfer pricing* prevede che il contribuente debba stabilire i prezzi di trasferimento in conformità all'*arm's length principle*, sulla base delle informazioni ragionevolmente disponibili al momento della transazione. Pertanto, il contribuente dovrebbe dimostrare il **ri-**

spetto del principio di libera concorrenza al momento del *pricing* e, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, dovrebbe confermare che i propri risultati possano essere considerati *at arm's length* (12).

Il **timing** previsto per la predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento varia da Paese a Paese; l'OCSE suggerisce di predisporre sia il *Masterfile* che il *Local File* non oltre la data indicata per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta di riferimento (13).

La documentazione sui prezzi di trasferimento dovrebbe essere conservata per un periodo di tempo "ragionevole", coerentemente con le disposizioni della legislazione nazionale. L'Amministrazione finanziaria, inoltre, dovrebbe tenere in considerazione le difficoltà, per le imprese, di reperire documentazione ed informazioni relative ad anni precedenti, limitando la richiesta delle stesse ai soli casi in cui vi sia un'effettiva necessità di consultazione. Le **modalità di conservazione** della documentazione (cartacea, elettronica e/o ulteriori modalità) dovrebbero essere a discrezione del contribuente, purché quest'ultimo sia in grado di fornire le informazioni necessarie richieste dall'Amministrazione, in formato adeguato.

Secondo il *Discussion Draft*, la documentazione di *transfer pricing* dovrebbe essere rivista periodicamente al fine di verificare la validità dell'analisi funzionale effettuata e della metodologia di *transfer pricing* adottata. Con l'obiettivo di ridurre e semplificare gli oneri di *compliance*, le disposizioni in materia di documentazione possono prevedere che il **set di comparables** sia **aggiornato ogni tre anni**, a condizione che le analisi alla base del *transfer pricing study* non abbiano subito modificazioni significative (14).

Anche la **lingua della documentazione** assume rilevanza. Ragioni di efficienza ed ottimizzazione dei costi hanno indotto l'OCSE a suggerire la

(12) "The requirement to contemporaneously document transfer pricing positions will certainly prove to be a useful instrument in order to create a 'compliance culture'. Nonetheless, it should be borne in mind that, according to local transfer pricing laws and regulations, some countries require contemporaneous documentation while others allow MNEs to submit transfer pricing documentation only upon request. Guidance should be provided on the most straightforward approach in order not to impose an excessive burden on taxpayers that may find themselves in the position of preparing/amending/updating the documentation several times during the year" (cfr. CFE, Opinion Statement, FC 2/2014, Comments to the OECD "Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and Country-by Country Reporting", marzo 2014).

(13) P. S., pag. 3209P. Valente, *Manuale del Transfer pricing*, IPSOA, 2015, pag. 849 ss.

(14) "(...) Clear guidance should also be provided on the 'timing issues', by including specific wording on the fact that information required to prepare substantial documentation can be usually gathered at various times:

- before the transaction takes place (typically for ex-ante transfer pricing systems where parameters are set prior to the start of a year);

- at the time the transaction takes place (e.g., CUP information for commodities), or

- after the end of the financial year in which the transaction takes place (e.g., comparable searches to test the outcome for ex-post transfer pricing systems).

predisposizione della *Masterfile* in inglese mentre il *Local File* dovrebbe essere redatto nella lingua locale; nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria ritenga necessaria la traduzione nella lingua locale di specifiche parti rilevanti del *Masterfile*, essa dovrebbe farne specifica richiesta e concedere al contribuente il tempo necessario per lo svolgimento di tale attività (15).

Infine, un aspetto che assume significativo rilievo per il contribuente - e che è stato tenuto in considerazione dal legislatore italiano in sede di introduzione dell'obbligo di rendicontazione Paese per Paese - attiene alla **riservatezza delle informazioni fornite**. Precisa l'OCSE che le Amministrazioni finanziarie devono assicurare che non vengano divulgati segreti commerciali e tutte le informazioni riservate relative al *business* della società/gruppo, rese note durante una verifica o in sede di rendicontazione. Qualora la divulgazione si renda necessaria (ad esempio, nel corso di eventuali contenziosi), questa deve avvenire solo nei limiti e alle condizioni imposte dalle finalità per le quali la divulgazione stessa è effettuata (16).

5. Le misure suggerite dall'OCSE: il template per la rendicontazione Paese per Paese

Con il documento "Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting", del 16 settembre 2014, e con il *Final Report* sul tema del 5 ottobre 2015 (17), l'OCSE fornisce alle Amministrazioni finanziarie gli *standards* per la predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento (*Masterfile* e *Local File*) ed un *template* di *Country-by-Country Reporting*, con l'obiettivo di contrastare l'elusione fiscale internazionale.

La predisposizione dei suddetti tre documenti consente all'Amministrazione finanziaria di conoscere la posizione di *transfer pricing* dei gruppi multinazionali e programmare le attività di *audit*, con conseguente massimizzazione del rapporto tra l'utilizzo delle limitate risorse a disposizione e le entrate fiscali.

Tuttavia, si conferma come sia necessario che la predisposizione di tale documentazione non comporti, per il contribuente, ulteriori **costi di compliance**, rendendosi pertanto necessaria la ricerca di un equilibrio tra le informazioni richieste dalle Amministrazioni finanziarie e le attività che le imprese multinazionali devono porre in essere per soddisfare siffatte richieste (18).

Obiettivo dell'OCSE è quello di garantire l'**implementazione nei vari Stati dei nuovi standard** di predisposizione della documentazione: per tale ragione, rileva l'identificazione dei mezzi più idonei per il *filing* delle informazioni richieste e delle tempistiche di invio, nonché l'in-

and administrative bodies) in the jurisdiction of the other tax administration concerned with the assessment or collection of (the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to) the taxes concerned" (cfr. CFE, *Opinion Statement*, FC 2/2014, *Comments to the OECD "Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting"*, marzo 2014).

(15) "The master file should be prepared in the language of the parent company. However, using a common language, such as English or another commonly used language, for the master file will simplify the compliance work for many taxpayers. We strongly support the suggested approach of having this document translated only if necessary into local language and upon providing sufficient time for the translation to be completed" (cfr. CFE, *Opinion Statement*, FC 2/2014, *Comments to the OECD "Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting"*, marzo 2014).

(16) "Measures to safeguard confidentiality could be the following:
Specific anti-infringement procedures could be made available to taxpayers in order to protect them from unauthorized information disclosure by tax administrations if real damage is substantiated;
Specific channels/technological means for information exchange between taxpayers and tax administrations in order to prevent information leakages;
Consultation (not filing) of sensitive information at taxpayer premises.
A provision might be set forth so that any information received by tax administrations is to be treated as confidential and may be disclosed only to persons or authorities (including courts

and administrative bodies) in the jurisdiction of the other tax administration concerned with the assessment or collection of (the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to) the taxes concerned" (cfr. CFE, *Opinion Statement*, FC 2/2014, *Comments to the OECD "Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting"*, marzo 2014).

(17) Cfr. OCSE, *Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting*, *Action 13 - 2015 Final Report*, 5 ottobre 2015.

(18) Il documento pubblicato in data 16 settembre 2014 dall'OCSE evidenzia le posizioni dei diversi Stati in merito al citato "equilibrio" tra le informazioni richieste dalle Amministrazioni finanziarie e i costi/oneri di *compliance* a carico delle imprese multinazionali per soddisfare tali richieste:

"Some countries would strike that balance in a different way by requiring reporting in the country-by-country report of additional transactional data (beyond that available in the master file and local file for transactions of entities operating in their jurisdictions) regarding related party interest payments, royalty payments and especially related party service fees. Countries expressing this view are primarily those from emerging markets (Argentina, Brazil, China, Colombia, India, Mexico, South Africa, and Turkey) who state they need such information to perform risk assessment and who find it challenging to obtain information on the global operations of an MNE group headquartered elsewhere. Other countries expressed support for the way in which the balance has been struck in this document. Taking all these views into account, it is mandated that countries participating in the

roduzione di disposizioni a garanzia della riservatezza dei dati forniti.

L'implementazione di tale sistema può permettere alle Amministrazioni finanziarie di focalizzare l'attenzione sugli aspetti rilevanti di una verifica sui prezzi di trasferimento, riducendo in tal modo i tempi della verifica, i costi e l'utilizzo inefficiente di risorse.

Tutto ciò giova anche alle imprese multinazionali, soprattutto in termini di maggior certezza e di cooperazione con l'Amministrazione finanziaria.

I più recenti *standards* OCSE in materia di documentazione nel *transfer pricing* prevedono:

- un **Masterfile**, il quale dovrà fornire un'*overview* del gruppo multinazionale a livello globale, illustrando le politiche di *transfer pricing* di gruppo, i vari *agreements* tra le società del gruppo, l'allocazione degli *intangibles* e dei profitti (19);

- un **Local File**, il quale dovrà fornire specifiche informazioni in merito alle transazioni infragruppo con particolare riferimento alla società "locale" cui si riferisce;

- un **Country-by-Country Reporting**, il quale dovrà contenere una serie di informazioni relative all'allocazione globale del reddito, alle imposte pagate e a determinati indicatori economici che consentano all'Amministrazione finanziaria di valutare eventuali rischi di *transfer pricing* nonché di identificare ulteriori *BEPS issues*. È fondamentale sottolineare come tale documento non possa essere utilizzato dall'Amministrazione finanziaria per eventuali *transfer pricing adjustments*, i quali dovranno necessariamente fondarsi su specifiche analisi funzionali

e di comparabilità, in linea con la prassi internazionale in materia di prezzi di trasferimento.

Il capitolo 5 delle *Guidelines* OCSE, come aggiornato alla luce delle misure adottate nel contesto del Progetto BEPS, contiene tre allegati che evidenziano la struttura del *Masterfile*, del *Local File* e del *template* di *Country-by-Country Reporting* (20).

Data la rilevanza di tale ultimo *template*, l'OCSE ha provveduto ad aggiornare le *specific instructions* al *Country-by-Country Reporting* già fornite con il *Discussion Draft* del 30 gennaio 2014. In sintesi, la società dovrà indicare una serie di informazioni tra le quali:

- **Tax Jurisdiction**, vale a dire una lista di tutte le giurisdizioni nelle quali le società del gruppo sono residenti ai fini fiscali; nel caso in cui una società risulti residente ai fini fiscali in due o più Stati si procede all'applicazione delle regole previste nei trattati contro le doppie imposizioni;

- **Revenues**: dovranno essere indicate, nelle rispettive colonne del modello di *Country-by-Country Reporting*, il fatturato di tutte le società del gruppo generato da transazioni poste in essere con parti correlate, quello derivante da transazioni con parti indipendenti e la somma di entrambi (21);

- **Profit (Loss) Before Income Tax**: dovrà essere indicata la somma di profitti/perdite *ante* imposte di tutte le società del gruppo;

- **Income Tax Paid (on Cash Basis)**: dovrà essere riportato l'ammontare delle imposte sui redditi effettivamente pagato nel periodo di riferimento da tutte le società del gruppo;

BEPS project will carefully review the implementation of these new standards and will reassess no later than the end of 2020 whether modifications to the content of these reports should be made to require reporting of additional or different data" (cfr. OCSE, *Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting*, 16 settembre 2014).

(19) "The information required in the master file provides a 'blueprint' of the MNE group and contains relevant information that can be grouped in five categories: a) the MNE group's organisational structure; b) a description of the MNE's business or businesses; c) the MNE's intangibles; d) the MNE's intercompany financial activities; and (e) the MNE's financial and tax positions" (cfr. OCSE, *Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting*, 16 settembre 2014).

(20) Il *template* di *Country-by-Country Reporting* si compone di tre tavole. Nella prima, la capogruppo evidenzia, per ciascuno Stato dove viene svolta l'attività attraverso controllate o stabili organizzazioni:

- i redditi derivanti da operazioni tra le società del gruppo e i redditi derivanti da transazioni con parti terze;
- gli utili e le perdite *ante* imposte;

- le imposte pagate nell'esercizio e quelle di competenza dello stesso;

- il capitale sociale e le riserve;
- il numero di dipendenti (alla fine dell'anno, o la media annuale);
- il valore di libro delle attività materiali.

Nella seconda tavola si individuano le società (o le stabili organizzazioni) del gruppo (con evidenza dei casi nei quali la residenza fiscale non è nello Stato di costituzione), nonché la principale attività svolta da ciascuna entità.

Nella terza tavola si riportano note a commento dei dati forniti in forma tabellare.

(21) "Revenues should include revenues from sales of inventory and properties, services, royalties, interest, premiums and any other amounts. Revenues should exclude payments received from other Constituent Entities that are treated as dividends in the payor's tax jurisdiction" (cfr. OCSE, *Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting*, 16 settembre 2014).

- **Number of Employees:** dovrà essere indicato il numero dei dipendenti di ogni società del gruppo, prendendo come riferimento il numero medio di dipendenti alla fine dell'esercizio; è consentita una certa approssimazione la quale non dovrà tuttavia pregiudicare la correttezza delle informazioni relative alla distribuzione dei dipendenti tra le varie società del gruppo;

- **Tangible Assets:** dovrà essere indicata la somma dei valori netti di bilancio dei beni tangibili delle società del gruppo, escludendo da tale indicazione valori monetari, finanziari e intangibili.

È importante evidenziare anche il ruolo funzionale in termini di attività svolta da ciascuna società del gruppo, mediante la compilazione di apposita tavola (22).

6. Considerazioni conclusive

Gli studi BEPS hanno evidenziato come la materia del *transfer pricing* è quella in cui più agevolmente possono essere attuati, da parte delle imprese multinazionali, schemi di pianificazione fiscale aggressiva. Secondo l'OCSE, l'introduzione di *standards* documentali in linea con quelli illustrati nei paragrafi che precedono rap-

presenta la risposta più adeguata all'elusione fiscale internazionale nel settore dei prezzi di trasferimento.

L'azione di contrasto all'erosione della base imponibile nell'ambito del *transfer pricing* da parte dei singoli Stati non può prescindere da una **attuazione tempestiva e coordinata degli standard** di reporting Paese per Paese, sviluppati nel contesto dell'Action 13 del Progetto BEPS.

Pertanto, è apprezzabile l'intervento del legislatore italiano il quale, in conformità con le indicazioni fornite dall'OCSE, ha introdotto, a carico delle imprese, gli obblighi di rendicontazione Paese per Paese, senza tuttavia trascurare le esigenze di **tutela della riservatezza** delle informazioni fornite, particolarmente sentite da parte dei contribuenti.

Le medesime Direttive OCSE, in particolare quelle relative al *template* di *Country-by-Country Reporting* illustrate nei paragrafi che precedono, dovranno ora guidare l'Amministrazione finanziaria italiana nella predisposizione del provvedimento che stabilirà modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione della rendicontazione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti obbligati.

(22) Le istruzioni fornite dall'OCSE nel documento pubblicato in data 16 settembre 2014 sottolineano come con il termine "Constituent Entity" debba considerarsi "any separate business unit of the MNE group (company, corporation, trust, partnership etc.) that is included in the consolidated group for financial reporting purposes".

Con particolare riferimento alle stabili organizzazioni, le istruzioni chiariscono che "the term Constituent Entity also includes permanent establishments of a member of the MNE group conducting business in a tax jurisdiction, provided such permanent establishment prepares a separate income statement for re-

gulatory purposes, financial reporting, internal management or tax purposes. The permanent establishment data should be reported by reference to the tax jurisdiction in which it is situated and not by reference to the tax jurisdiction of residence of the Constituent Entity of which the permanent establishment is a part. Residence tax jurisdiction reporting for the Constituent Entity of which the permanent establishment is a part should exclude financial data related to the permanent establishment" (cfr. OCSE, *Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting*, 16 settembre 2014).